



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 249
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 251/A, 252/A, 253/A, 254/A, 255/A, e 256/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 251/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 322pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Thomas CREPALDI, calciatore della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996, del Sig. Ivan ANGELI, dirigente accompagnatore della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996, del Sig. Giuseppe GRANDINETTI, dirigente della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996 e della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Thomas CREPALDI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61, comma 6, delle NOIF, partecipato a n. 5 gare del campionato provinciale di C5 nelle fila del Bolzano 1996 Bozen 1996, rispettivamente contro la G.S. Febbre Gialla del 3.10.2014, il Mariengo F.F. dell'8.10.2014, il G.A. Bubi Merano B del 24.10.2014, l'Olimpia Holiday Merano del 31.10.2014, e l'A.S.D. Kickers Bolzano del 13.11.2014, senza averne titolo perché non tesserato per la F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 e tesserato con altra società;

Sig. Angeli IVAN per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61, comma 5, delle NOIF, sottoscritto, in occasione delle gare del campionato provinciale di C5, Olimpia Holiday Merano – Bolzano 1996 del 31.10.2014 e F.C. Bolzano 1996 – A.S.D. Kickers Bolzano del 13.11.2014, le distinte di gara consegnate al direttore di gara, dalla società F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 nelle quali risulta inserito, nonostante la mancanza di tesseramento, il calciatore Crepaldi Thomas;

Sig. Giuseppe GRANDINETTI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61, comma 5, delle NOIF, sottoscritto, in occasione delle gare del campionato provinciale di C5, F.C. Bolzano 1996 – Febbre Gialla del 3.10.2014, Mariengo F.F. - F.C. Bolzano 1996 dell'8.10.2014, F.C. Bolzano 1996 - G.A. Bubi Merano B del 24.10.2014, le distinte di gara consegnate al direttore di gara, dalla società F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 nelle quali risulta inserito, nonostante la mancanza di tesseramento, il calciatore Crepaldi Thomas;

società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thomas CREPALDI, dal Sig. Angeli IVAN, dal Sig. Giuseppe GRANDINETTI, dal Sig. Franco Murano nell'interesse della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996 nella qualità di Presidente;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del sig. Thomas CREPALDI, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Angeli IVAN, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe GRANDINETTI e di 1 punto di penalizzazione in classifica e € 200,00 di ammenda nei confronti della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 990pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Gabriele NESI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO e della società A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Gabriele NESI per non aver, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 5) pagina 3 e 10) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n.° 168 del 21/05/2013 della Lega Nazionale Dilettanti, provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società e l'attestazione dell'inesistenza di pendenze debitorie dal Comitato Regionale di provenienza;

A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca dei fatti – oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele NESI in proprio e nell'interesse della società A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 di inibizione nei confronti del Sig. Gabriele NESI e di € 1.334,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. JOLLY E MONTEMURLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 5 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 253/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 466pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Alberto FRISON, calciatore della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO, del Sig. Stefano NORBIATO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO e della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Alberto FRISON per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato alla gara PERAROLO VIGONTINA – ESEDRA DON BOSCO del 14.12.2014 senza averne titolo perché al momento non tesserato;

Sig. Stefano NORBIATO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta di gara presentata all'arbitro attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Alberto FRISON fosse tesserato per altra società;

società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto FRISON, dal Sig. Stefano NORBIATO e del Sig. Claudio NICOLINI nell'interesse della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO nella qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Alberto FRISON, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano NORBIATO e di 1 punto di penalizzazione in Campionato e di € 120,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ESEDRA DON BOSCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Moustapha DIAW MAMADOW, calciatore della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE, del Sig. Manuel GALLO, allenatore con funzioni di dirigente della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE, del Sig. Loris BOSCOLO, dirigente della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE e della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Moustapha DIAW MAMADOW per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, perché al momento non tesserato con la società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE, alle gare BALLO' – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 14.09.2014, ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – ZIANIGO del 21.09.2014, ORIAGO – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 28.09.2014, ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – FULGOR MASSANZAGO del 5.10.2014, FRATTE – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 12.10.2014 e ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – VETRAGO del 19.10.2014 del campionato di seconda categoria girone N stagione sportiva 2014/15;

Sig. Manuel GALLO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara BALLO' – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 14.09.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Moustapha DIAW MAMADOW non fosse tesserato;

Sig. Loris BOSCOLO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle seguenti gare: ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – ZIANIGO del 21.09.2014, ORIAGO – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 28.09.2014, ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – FULGOR MASSANZAGO del 5.10.2014, FRATTE – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 12.10.2014 e ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – VETRAGO del 19.10.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Moustapha DIAW MAMADOW non fosse tesserato;

società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Moustapha DIAW MAMADOW, dal Sig. Manuel GALLO, dal Sig. Loris BOSCOLO e dal Sig. Lorenzo VISENTIN nell'interesse della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Moustapha DIAW MAMADOW, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Manuel GALLO, di 50 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Loris BOSCOLO e di 2 punti di penalizzazione in classifica più € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ALTABELLO ALEARDI BARCHE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Antonio CARRISI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI, del Sig. Mario GAROLI Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI, e della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Antonio CARRISI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in occasione delle gare di Campionato Juniores provinciale (Padova), UNIONE LOREGGIANA – GRECO TRINITAS del 20.09.2014, MELLAREDO – GRECO TRINITAS del 04.10.2014, GRECO TRINITAS – CURTAROLESE 97 dell'11.10.2014, GRECO TRINITAS – UNION CADONEGHE del 25.10.2014 e CAVINESE – GRECO TRINITAS del 1.11.2014, sottoscritto distinte gara presentate all'arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Giovanni BONELLO non fosse tesserato;

Sig. Mario GAROLI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in occasione della gara di Campionato Juniores provinciale (Padova), VALSUGANA – GRECO TRINITAS del 18.10.2014, sottoscritto la distinta di gara presentata all'arbitro attestante il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Giovanni BONELLO non fosse tesserato;

società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CARRISI, dal Sig. Mario GAROLI, e dal Signor Michele CACCARO nell'interesse della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI quale Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 50 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Antonio CARRISI, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Mario GAROLI e di 2 punti di penalizzazione in classifica più € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. GRECO TRINITAS PONTEVI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1125pf13-14 adottato nei confronti del Sig. TOMMASO MARTINO, Presidente della Società A.S.D. SAN MARCO e della società A.S.D. SAN MARCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. TOMMASO MARTINO per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e 4, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 34, comma 4, delle NOIF e 32, comma 3, del Regolamento della L.N.D., avuto riguardo a quanto stabilito con il Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. Stag. Sport. 2013/2014, organizzato una selezione di calciatori presso l'impianto sportivo Tonino Parisi di San Marco in Lamis, per il giorno 28/05/2014, senza aver prima richiesto apposita autorizzazione al Comitato competente;

società A.S.D. SAN MARCO per responsabilità diretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. TOMMASO MARTINO in proprio e nell'interesse della società A.S.D. SAN MARCO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione nei confronti del Sig. TOMMASO MARTINO e di € 1.000,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. SAN MARCO.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio